

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1622 DELLA COMMISSIONE**  
**del 9 agosto 2023**  
**relativo ai disegni dei loghi comuni per l'identificazione dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati e delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciuti nell'Unione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (regolamento sulla governance dei dati) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 9, secondo comma, e l'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma,

previa consultazione del comitato per la politica dei dati,

considerando quanto segue:

- (1) Per fare in modo che i fornitori di servizi di intermediazione dei dati e le organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciuti siano facilmente identificabili in tutta l'Unione, è opportuno specificare i disegni per i loghi comuni che tali fornitori e organizzazioni riconosciuti nell'Unione sono tenuti a utilizzare.
- (2) I loghi dovrebbero fungere da marchi di fiducia dell'UE che distinguono i servizi riconosciuti dagli altri servizi, contribuendo in tal modo alla fiducia nella condivisione volontaria dei dati e alla trasparenza nel mercato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo unico*

I disegni per i loghi comuni di cui all'articolo 11, paragrafo 9, e all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/868 devono essere conformi ai modelli di cui all'allegato del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2023

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

<sup>(1)</sup> GU L 152 del 3.6.2022, pag. 1.

